

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sospensione necessaria del processo: precisazioni.

La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. La decisione di primo grado la quale, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiara la nullità del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, di talchè, qualora quest'ultima sia stata impugnata, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso dall'ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.3.2014, n. 6211

...omissis...

1. Nell'unico motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 336 c.p.c., comma 2. La decisione di sospensione - sostiene - farebbe malgoverno della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui non deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., il giudizio per la restituzione delle somme versate dalla parte condannata in primo grado, quando la sentenza di riforma emessa in appello sia impugnata con ricorso per cassazione.

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, in materia di sospensione del processo, ha affermato i seguenti principi di diritto: a) la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata (confr. Cass. civ. 28 dicembre 2009, n. 27426); b) la decisione di primo grado la quale, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiara la nullità del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, di talchè, qualora quest'ultima sia stata impugnata, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso dall'ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 14 ottobre 2009, n. 21815; Cass. dv. 6 ottobre 2005, n. 19491).

3. Venendo al caso di specie, dagli esposti criteri, ai quali il collegio intende dare continuità, deriva che il decidente non poteva sospendere il giudizio di opposizione, stante la ricorrenza di una situazione processuale del tutto analoga a quella posta a base degli arresti testè menzionati.

Valga considerare che la domanda di restituzione è fondata, ex art. 336 c.p.c., comma 2, sulla attuale assenza di un titolo che giustifichi le ritenzioni, da parte dell'accipiens, di tutte o parte delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata e sul conseguente carattere di indebito che quel pagamento è venuto ad assumere, fermo, peraltro, che la domanda stessa è, per definizione, una domanda condizionata all'esito definitivo del giudizio sulla pretesa originariamente azionata (confr. Cass. civ. 14 ottobre 2009, n. 21815 cit).

Ne deriva che tra il giudizio risarcitorio intentato dalla P. e quello di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla L. non ricorreva quel nesso di pregiudizialità necessario ai fini dell'esercizio del potere di sospensione, considerato anche che, nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla L. n. 353 del 1990 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (cofr. Cass. civ. 31 gennaio 2007, n. 2089; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12233).

Conseguentemente, accolto il ricorso, va disposta la prosecuzione del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; dispone la prosecuzione del giudizio; fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Como il termine di mesi tre

dalla comunicazione della presente ordinanza; condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2014

La Nuova Procedura Civile